

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Deliberazione Presidenziale n. 17 del 09/02/2023

OGGETTO:	<p>"Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della Fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000. 2° LOTTO – CICLOVIA DELL'ALENTO - CUP E37B16001500004- CIG: 93788621C4".</p> <p>Procedimento di verifica dell'anomalia sugli oneri della sicurezza aziendale dichiarati in sede di offerta economica, ai sensi degli art. 97 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dell'operatore economico <i>Logarzo Group S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. Logarzo Group S.r.l. – Cetra Edil S.r.l. – Egel S.r.l.</i></p> <p><u>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 83 COMMA 9, 95 COMMA 10, 97 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016 NONCHE' AI SENSI DEI PUNTI 10.5.1 (PARAGRAFI 2.7/2.8) E 11.5.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA.</u></p>
----------	---

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente

VISTA la Determina n10 del 09/02/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento ha formulato rituale proposta di esclusione dalla procedura in oggetto dell'o.e. Logarzo Group S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. Logarzo Group S.r.l. – Cetra Edil S.r.l. – Egel S.r.l. ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016 e il cui testo qui di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Delibera Presidenziale n. 29 del 24/08/2022, ratificata dalla Deputazione Amministrativa n. 103 del 25/11/2022, il Consorzio di Bonifica "Velia" ha indetto la procedura in oggetto, in modalità aperta (art. 60 del D. lgs. 50.2016), con il metodo di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- che la summenzionata delibera ha approvato anche i sottostanti bando e disciplinare di gara trasmesso alla GUUE in data 29.08.2022;
- che le operazioni di gara si sono articolate nei verbali di seduta riservata in modalità telematica n. 1 del 28.09.2022, n. 2 del 04.10.2022, n. 3 del 04.10.2022, n. 4 del 12.10.2022, n. 5 del 18.10.2022, n. 6 del 24.11.2022, n. 7 del 01/12/2022 e n. 8 del 15.12.2022;
- che, all'esito, nell'ambito del menzionato verbale n. 8 del 15.12.2022 la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione della procedura all'o.e. ATI LOGARZO GROUP S.R.L. (capogruppo - c.f. 1384617100) – EGEL S.R.L. (mandante -) – COSTRUZIONI CETRA EDIL S.R.L. (mandante) (PEC - logarzo.group.srl@legalmail.it) per aver conseguito 94,787 punti di cui:
 1. Qualità funzionale: 50 (1.a 18 - 1.b 17 - 1.c 15);
 2. Mitigazione paesaggistica: 4;
 3. Organizzazione di cantiere: 6;
 4. Gestione opera post collaudo/consegna: 25;
 5. Offerta prezzo: 7,787;
 6. Offerta tempo: 2;

per un corrispondente corrispettivo contrattuale di € 5.860.677,04 (Euro cinquemilionioctocentosessantamilaseicentostantasette,04) oltre IVA, di cui € 5.769.684,04 oltre IVA (ribasso percentuale del 13,680%), € 90.993,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.310.000,00 oltre IVA per oneri della manodopera dichiarati dall'o.e. ed € 2.500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza dichiarati dall'o.e..

- che con nota prot. n. 2351/U del 20 dicembre 2022 lo scrivente ha avviato nei confronti del proposto aggiudicatario rituale procedimento di verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e, nel contempo, parallelo procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 6 del medesimo decreto con esclusivo riferimento all'importo degli oneri aziendali della sicurezza espressamente indicati in sede di offerta economica (2.500,00);
- che, in particolare, il summenzionato incidente procedimentale è stato avviato in considerazione dell'ammontare dichiarato dei suddetti oneri - € 2.500,00 (oltre IVA) - posto che questo è immediatamente apparso di gran lunga inferiore rispetto all'importo dell'affidamento e dei concomitanti valori espressi dagli altri oo.ee. che hanno preso parte alla procedura in oggetto;
- che per l'effetto, con la suddetta nota, lo scrivente ha ravvisato la necessità di verificare la congruità del menzionato importo rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 97 comma 5 lett. c del D. Lgs. 50/2016, invitando il proposto aggiudicatario a produrre allo scrivente ogni spiegazione, giustificazione e/o documento ritenuto utile ai fini della comprova della congruità e/o attendibilità dell'indicato importo di € 2.500,00 rispetto ai sovraordinati obblighi di salvaguardia della sicurezza dei soggetti impiegati nella esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO:

- che con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 183/I del 30/01/2023 il proposto aggiudicatario ha trasmesso apposita relazione giustificativa nell'ambito della quale, con precipuo riferimento gli oneri della sicurezza aziendali ha formulato la dichiarazione che qui di seguito si trascrive:
"2.5 Oneri della sicurezza aziendali ... all'atto della presentazione dell'offerta economica la scrivente ATI ha dichiarato il costo degli oneri della sicurezza aziendale pari a 2.500,00 € commettendo un plausibile errore di trascrizione delle cifre di offerta che le associate avevano di fatto suggellate, dopo una attenta analisi di tutti i fattori incidenti sulla commessa e, quindi, sulla miglior offerta da presentare, su altro foglio scritto di loro pugno. Gli oneri della sicurezza difatti in realtà erano stati stimati, già all'epoca dell'offerta, in circa € 33.000,00 che, in conformità del D.Lgs. n. 50/2016 art. 95 comma 10 risultano idonei a coprire detti oneri come riportato nello specifico allegato n. 5 "indicazione degli oneri della sicurezza aziendali";

EVIDENZIATO:

- che, in pratica, in sede di giustificazioni il proposto aggiudicatario ha espressamente dichiarato a questa S.A. di aver dichiarato nell'ambito dell'offerta economica resa in sede di gara un valore a titolo di oneri della sicurezza aziendale - € 2.500,00 - non avente alcuna attinenza né con la concreta realtà progettuale né - tantomeno - con la propria organizzazione aziendale e, quindi, insuscettibile di giustificazione;
- che, in tal senso, il proposto aggiudicatario ha presentato in sede di verifica dell'anomalia un nuovo valore a titolo di oneri della sicurezza - € 33.000,00 - completamente diverso da quello dichiarato unitamente alla offerta economica, ancorché sorretto da apposite giustificazioni;

RITENUTO:

- che la descritta condotta concorsuale è in macroscopico contrasto con la normativa di settore e con la legge di gara rendendo viepiù doverosa l'esclusione del proposto aggiudicatario dalla procedura di pubblica evidenza in oggetto;
- che, in particolare,
 - a. ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016 sono suscettibili di soccorso istruttorio "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ... con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica";
 - b. ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d. lgs. 50/2016 "nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";
 - c. ai sensi dell'art. 95 comma 6 del d. lgs. 50/2016 "la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo ... se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture";

d. ai sensi del punto 10.5.1, paragrafi 2.7/2.8 del disciplinare di gara "compongono l'offerta economica: il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; i costi della manodopera da impiegare nell'affidamento; gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del singolo concorrente; 2.8. la mancata indicazione, in sede di offerta, anche solo di uno degli elementi elencati nel precedente comma 2.7 non è suscettibile di soccorso istruttorio e, pertanto, comporta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla procedura;

- che in virtù delle richiamate disposizioni normative e concorsuali, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **costituiscono un elemento essenziale dell'offerta economica** nei confronti dei quali non è possibile qualsivoglia forma di soccorso istruttorio, **neppure in sede di giustificazioni**;
- che, nella specie, a fronte di un'offerta economica ove la dichiarazione sugli oneri della sicurezza aziendali è risultata presente, ancorché di importo notevolmente inferiore rispetto sia alla portata dei lavori che alle contestuali dichiarazioni degli altri oo. ee. partecipanti alla procedura (€ 2.500,00), con nota prot. n. 2351/U del 20 dicembre 2022 lo scrivente ha ritenuto sussistenti i presupposti per attivare, quantomeno, il subprocedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. lgs. 50/2016 ("la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa");
- che, nella specie, il proposto aggiudicatario –regolarmente compulsato a giustificare il dichiarato importo di € 2.500,00 – non solo non ha fornito alcuna giustificazione, ma si è spinto a somministrare a questa S.A. un valore completamente differente (€ 33.000,00) con conseguente violazione del principio dell'intangibilità dell'offerta economica in sede di giustificazioni;
- che, come visto, nel dare riscontro alla summenzionata nota, il proposto aggiudicatario non ha giustificato l'importo dichiarato in sede di offerta (€ 2.500,00), ma ha sottoposto al vaglio di questa S.A., **unitamente alle sottostanti giustificazioni, un valore completamente differente (€ 33.000,00)** oltretutto fondando la notevolissima discrepanza non su circostanze eccezionali e /o sopravvenute concretamente idonee a giustificare l'intervenuto mutamento ma, semplicemente, "confessando" di aver formulato la dichiarazione sugli oneri (peraltro sia in lettere che in numeri) in presenza di un vizio di volontà – *plausibile errore di trascrizione* – il quale, in quanto applicato ad un elemento indefettibile della relativa offerta economica, non può essere considerato scusabile o suscettibile di soccorso istruttorio, nemmeno in sede di giustificazioni, e deve necessariamente portare all'esclusione del proposto aggiudicatario per violazione delle disposizioni elencate in oggetto;
- che, al riguardo, non colgono nel segno le osservazioni del proposto aggiudicatario in ordine alla complessiva attendibilità dell'offerta, in quanto l'intervenuta rimodulazione degli oneri della sicurezza (da 2.500,00 dichiarati in sede di offerta economica a 33.000,00 esposti in sede di giustificazioni) troverebbe comunque copertura nel corrispettivo di appalto derivante dal ribasso offerto in sede di gara;
- che, in proposito, è stato autorevolmente sancito
 - a. che "la giurisprudenza ammette la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873). Può talora non essere agevole enucleare il punctum individuationis dell'offerta e dunque la configurabilità della sua modificazione, a fronte di una valutazione di complessiva attendibilità dell'offerta, che ammette anche delle compensazioni tra sovrastime e sottostime di talune voci dell'offerta economica. Tale ragionamento incontra però non solo il limite del divieto di una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico, allocando diversamente voci di costo nella sola fase delle giustificazioni, ma anche il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell'offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (in termini Cons. Stato, V, 24 aprile 2017, n. 1896). Avrebbe dunque dovuto essere rilevata, nella fattispecie controversa, da parte della stazione appaltante, in sede di verifica di anomalia, la modifica... degli oneri di sicurezza aziendali, come peraltro espressamente richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato Sez. V 11 dicembre 2020 n. 7943);
 - b. che la modifica dei costi della manodopera in corso di gara, mediante le giustificazioni, non è una compensazione consentita, ma integra un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettibile di essere modificato nell'importo (al pari degli oneri aziendali per la sicurezza) pena l'incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle

esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe le voci di costo, come imposta dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (in termini, indirettamente, anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 7) (Cons. Stato Sez. V 11 dicembre 2020 n. 7943);

- c. *il principio della "immodificabilità, in sede di giustificazioni dell'offerta, delle relative voci di costo del personale in particolare attraverso sovrastime e sottostime (T.A.R. Napoli, sez. III, 19/08/2019, n.4360); al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, obbligati alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs.n. 50/2016 (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 05 aprile 2019, n.1910);*
- che, insomma, a ragionare come il proposto aggiudicatario, si correrebbe il rischio di "trasformare le giustificazioni, che servono a chiarire le ragioni della serietà e congruità dell'offerta, in occasione per la sua libera rimodulazione, per mezzo di una composizione e ricomposizione delle sue voci di costo", con violazione anche del principio di par condicio (T.A.R. Roma, sez. I, 05/08/2016, n.9192); T.A.R. Milano, sez. IV, 28/08/2017, n.1774) (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 05 aprile 2019, n.1910);
 - che, in definitiva, deve necessariamente dichiararsi l'esclusione del proposto aggiudicatario dalla procedura in oggetto per violazione delle disposizioni normative generali e speciali innanzi richiamate, per aver dichiarato in sede di gara a titolo di oneri della sicurezza aziendale un valore - € 2.500,00 - che non è stato in grado di giustificare in sede di sub-procedimento di verifica dell'anomalia;
 - che la valenza confessoria delle dichiarazioni rese nell'ambito della relazione giustificativa acquisita al protocollo dell'ente al n.183/I del 30/01/2023 rende superflua qualsivoglia forma di ulteriore contraddittorio (in sede di giustificazioni e/o in sede di avvio del procedimento) per la potente e semplice ragione che è lo stesso proposto aggiudicatario ad aver formalmente rimarcato il vizio di volontà sottostante l'importo di € 2.500,00 indicato in sede di offerta economica;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

TANTO PREMesso E CONSIDERATO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

- a) di disporre l'esclusione della **Logarzo Group S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. Logarzo Group - Cetra Edil S.r.l. - Egel S.r.l.** dalla procedura di pubblica evidenza in oggetto, per le ragioni evidenziate nei paragrafi che precedono, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di procedere allo scorrimento della graduatoria redatta dalla Commissione di gara mediante il verbale n. 8 del 15.12.2022;
- c) di attivare il procedimento di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della seconda graduata Società **Viro Costruzioni Generali s.r.l.** (c.f. 03601871217);

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento che precede;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

RITENUTO, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATE le esigenze di urgenza connesse alla definizione della procedura di pubblica evidenza in oggetto tenuto conto dei tempi già trascorsi dalla data della relativa indizione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 50/2022 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;


VISTO il vigente Statuto consortile e, in particolare, l'art. all'art. 17 – comma 2, lettera k);

DELIBERA

1. di approvare la proposta del R.U.P. che precede, facendone integralmente propri i presupposti argomentativi e le relative conclusioni, e per l'effetto:
 - a. di disporre l'esclusione della Logarzo Group S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. Logarzo Group S.r.l. – Cetra Edil S.r.l. – Egel S.r.l. dalla procedura di pubblica evidenza in oggetto, per le ragioni evidenziate nei paragrafi che precedono, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b. di procedere allo scorrimento della graduatoria redatta dalla Commissione di gara mediante il verbale n. 8 del 15.12.2022;
 - c. di attivare il procedimento di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della seconda graduata Società *Viro Costruzioni Generali s.r.l.* (c.f. 03601871217);
2. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini e le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010;
3. di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.


IL DIRETTORE

Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Valentino Ambrosio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Luogo e data Prignano Cilento, - 9 FEB 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Ing. Marcello Nicodemo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Nicodemo".